

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2015, n. 21-2154

**D.G.R. n. 20 - 6186 del 29/07/2013. Approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione Piemonte dal Vivo - Circuito Regionale dello Spettacolo.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

la Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, organismo per la promozione e la diffusione di iniziative teatrali in Piemonte, è stata formalmente costituita il 19 febbraio 2003 su iniziativa dell'Associazione Teatro Stabile di Torino, di cui la Regione Piemonte è fondatore ed è stata iscritta in data 22 settembre 2003 al n. 397 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche;

la Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione con deliberazione della Giunta Regionale n. 61-10044 del 21.07.2003, approvandone contestualmente il relativo Statuto;

la Regione Piemonte riveste attualmente il ruolo di unico fondatore presente nella Fondazione e trova rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione, è "composto da tre membri nominati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale" individuando fra di essi il Presidente, e del Collegio dei Revisori, di cui nomina, con le stesse modalità, due componenti effettivi e due supplenti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;

tenuto conto che:

la Fondazione svolge una funzione pubblica di diffusione e promozione della cultura e delle attività di spettacolo dal vivo che la Regione Piemonte ritiene indispensabile e irrinunciabile anche nel quadro del perseguimento della primaria finalità contenuta nella legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali), il cui art. 1 afferma che "La presente legge, ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale";

fra gli scopi istituzionali elencati all'art. 2 comma 2 dello Statuto della Fondazione, all'interno di un complessivo quadro di azioni programmatiche è contemplata l'azione volta a "promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale, musicale e della danza" e a "promuovere, ideare ed organizzare rassegne musicali, di teatro e di danza";

con il consolidarsi delle attività sviluppate sul territorio regionale, la Fondazione ha quindi progressivamente esteso, in forza degli scopi istituzionali contenuti nel sopraccitato art. 2, le proprie competenze e la propria azione da un ruolo di programmazione e distribuzione di spettacoli teatrali a un'azione più articolata rivolta a tutto il comparto dello spettacolo dal vivo;

considerato che:

con D.G.R. n. 8-4880 del 7 novembre 2012 la Giunta Regionale, in ragione del sopraccitato sviluppo e ampliamento del ruolo e delle funzioni della Fondazione, nata essenzialmente come soggetto volto alla diffusione delle attività teatrali, a tutto il comparto dello spettacolo dal vivo, ha approvato le

modifiche allo Statuto della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte che hanno fra l'altro variato la denominazione dell'Ente da "Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte" a "Fondazione Live Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale dello Spettacolo";

con successiva D.G.R. n. 20 - 6186 del 29 luglio 2013 la Giunta Regionale ha altresì approvato un atto di indirizzo, il cui contenuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 25 novembre 2013, finalizzato alla definizione di una revisione complessiva dello Statuto della Fondazione che miri in particolare ad aggiornare il testo rispetto al nuovo ruolo assunto dall'Ente come soggetto promotore dello spettacolo dal vivo sul territorio, a rafforzare gli strumenti di governance dell'Ente che rendano al contempo evidente la stretta relazione fra lo stesso e la Regione Piemonte e che esplicitino in tale contesto la stretta funzione di indirizzo della Regione nei confronti della Fondazione;

rilevato che si rende pertanto necessario, per le ragioni sopra illustrate e come stabilito in particolare dalla D.G.R. n. 20-6186 del 29 luglio 2013, pervenire a una revisione complessiva dello Statuto della Fondazione volta a ottemperare a quanto previsto dall'atto di indirizzo contenuto nella stessa deliberazione;

visto lo schema di Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 28 luglio 2015, ritenuto di dover condividere il testo approvato, che è coerente con gli indirizzi contenuti nella sopra citata deliberazione, al quale si ritiene di apportare le seguenti modifiche di carattere tecnico:

- l'art. 1 comma 3 "dalle disposizioni delle leggi vigenti" viene sostituito con "dalle disposizioni di legge vigenti in materia";
- l'art. 9 comma 2 lettera m "deliberare a maggioranza proposte di modifica dello Statuto" viene sostituito con "deliberare a maggioranza dei componenti le modifiche dello Statuto";
- l'art. 9 comma 2 lettera n "deliberare all'unanimità la proposta di scioglimento della Fondazione, previo parere favorevole della Regione Piemonte" viene sostituito con "deliberare all'unanimità dei componenti lo scioglimento della Fondazione, previo parere favorevole della Regione Piemonte";

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa e secondo gli indirizzi stabiliti dalla D.G.R. n. 20-6186 del 29 luglio 2013, la revisione complessiva dello Statuto della Fondazione Piemonte dal Vivo;
- di approvare il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 28 luglio 2015, apportando le seguenti modificazioni di carattere tecnico:
  - l'art. 1 comma 3 "dalle disposizioni delle leggi vigenti" viene sostituito con "dalle disposizioni di legge vigenti in materia";

- l'art. 9 comma 2 lettera m “deliberare a maggioranza proposte di modifica dello Statuto” viene sostituito con “deliberare a maggioranza dei componenti le modifiche dello Statuto”;
- l'art. 9 comma 2 lettera n “deliberare all'unanimità la proposta di scioglimento della Fondazione, previo parere favorevole della Regione Piemonte” viene sostituito con “deliberare all'unanimità dei componenti lo scioglimento della Fondazione, previo parere favorevole della Regione Piemonte”.

Il testo dello Statuto modificato viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

# FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO CIRCUITO REGIONALE DELLO SPETTACOLO

## TITOLO I - OGGETTO E FINALITA'

### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile e ai sensi del DPR 361/2000, la "FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO – CIRCUITO REGIONALE DELLO SPETTACOLO.
2. La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte e ha sede in Torino (TO). L'eventuale trasferimento in un'altra sede nell'ambito del Comune di Torino è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica dello Statuto.
3. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. La durata della Fondazione è illimitata.

### **Art. 2 - Scopo istituzionale**

1. La Fondazione è un Ente non avente fini di lucro.
2. La Fondazione si propone, anche avvalendosi della struttura del fondatore Regione Piemonte, i seguenti scopi essenziali:
  - a) favorire la promozione delle iniziative culturali e sostenere la distribuzione delle produzioni teatrali, musicali e di danza nei teatri e negli spazi programmati o gestiti dalla fondazione;
  - b) promuovere direttamente la conduzione dei teatri ad essa affidati, conservandone e valorizzandone il patrimonio storico-culturale, il progetto artistico, tecnico e professionale;
  - c) promuovere la distribuzione di spettacoli, senza partecipare, né direttamente né indirettamente, alla produzione;
  - d) promuovere la collaborazione e il coordinamento tra i teatri anche allo scopo di realizzare progetti di comunicazione, di promozione dello spettacolo, di condivisione delle politiche giovanili e di contenimento dei prezzi degli spettacoli;
  - e) favorire la promozione e la distribuzione di qualificati progetti produttivi di soggetti professionali piemontesi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;
  - f) promuovere percorsi e modalità formative atte a favorire e ad avvicinare il pubblico al mondo dello spettacolo;
  - g) promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale, musicale e della danza anche attraverso pubblicazioni, acquisizione, distribuzione e commercio in genere di prodotti audiovisivi;
  - h) promuovere, ideare ed organizzare rassegne musicali, di teatro e di danza;
  - i) promuovere, realizzare e partecipare a studi, pubblicazioni e iniziative tese ad approfondire e a divulgare temi inerenti ai predetti scopi istituzionali;
  - j) promuovere contesti di collegamento e integrazione fra attività di spettacolo, tutela dei beni artistici e naturali e turismo culturale;
  - k) curare altri compiti ed iniziative non qui contemplati ma che altrimenti attengono al mondo dello spettacolo, dell'arte ed al suo futuro sviluppo artistico, professionale e tecnologico;
  - l) svolgere attività di ricerca e documentazione nell'ambito dello spettacolo, a partire da quello piemontese, con riferimento alla storia delle compagnie, degli attori, degli spettacoli e dei teatri, dei mestieri dello spettacolo, anche accettando a tal fine donazioni o acquisendo biblioteche e fondi relativi allo spettacolo, anche ubicandoli presso teatri o spazi diversi sul territorio piemontese;
  - m) gestire, su incarico della Regione Piemonte, progetti di iniziativa regionale, con i corrispondenti finanziamenti assegnati, nel rispetto delle finalità statutarie.

### **Art. 3 - Modalità operative di funzionamento**

1. La Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali. In particolare essa può:
  - a) instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali a carattere nazionale ed internazionale;
  - b) stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati.
  - c) svolgere, in conformità agli scopi istituzionali e nei limiti consentiti dalla legge, attività commerciali e accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti;
  - d) effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria ed esercitare in genere le attività finanziarie necessarie al perseguimento dello scopo, nei limiti consentiti dalla legge;

e) promuovere la costituzione o partecipare a enti che abbiano finalità analoghe o strumentali alla Fondazione.

## **TITOLO II - PATRIMONIO**

### **Art. 4 - Patrimonio**

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito, a titolo di fondo iniziale indisponibile, da quanto conferito in sede di atto costitutivo dall'Associazione Teatro Stabile di Torino.

2. Concorrono inoltre alla formazione del patrimonio della Fondazione:

a) quanto conferito dalla Regione Piemonte al momento dell'adesione alla Fondazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 61-10044 del 21.7.2003;

b) i beni immobili e/o relativi diritti e i beni mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo;

c) le elargizioni e le erogazioni a qualsiasi titolo effettuate da parte di terzi, enti pubblici, soggetti privati e persone fisiche;

d) i contributi pubblici o privati, erogati a qualsiasi titolo; ogni altro bene, mobile o immobile pervenuto a qualsiasi titolo;

e) gli avanzi conseguenti alla conduzione delle iniziative artistiche e non, intraprese in conformità al presente Statuto.

3. I conferimenti, le elargizioni, le erogazioni, i contributi e quanto comunque previsto al precedente comma 2 dovranno essere accettati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che dovrà inoltre provvedere alla relativa destinazione.

### **Art. 5 - Donazioni e lasciti**

1. Le donazioni (ivi compreso il diritto di utilizzare senza corrispettivo i teatri e locali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività) e i lasciti testamentari (questi ultimi con beneficio di inventario) devono essere accettati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **Art. 6 - Fondatori**

1. Alla Fondazione ha aderito la Regione Piemonte con D.G.R. n. 61 - 10044 del 21 luglio 2003, ottenendo la qualifica di fondatore.

### **Art. 7 - Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

a) Il Presidente e il Vice Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori decadono di diritto dalla nomina, nelle seguenti ipotesi:

a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;

b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990, n 55, lettere a),b),c),d),e);

c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990, n 55;

d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive all'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

3. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

### **Art. 8 - Consiglio di Amministrazione**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale.

2. Con l'atto deliberativo di cui al comma 1 viene designato il Presidente.

3. L'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte può partecipare, direttamente o tramite un proprio delegato, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Presidente deve comunicare all'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte ogni convocazione del Consiglio, completa dell'ordine del giorno e, su richiesta, i verbali delle riunioni del Consiglio.

4. Gli amministratori restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla loro nomina, o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e possono essere rinominati
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità e di esperienza in materia di organizzazione e gestione nel settore dello spettacolo dal vivo o delle attività culturali o nel campo dell'amministrazione aziendale.
6. I consiglieri svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, in piena autonomia e sono tenuti alla riservatezza in merito a fatti, notizie, ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.
7. Qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio e, nel caso in cui venga a cessare l'intero Consiglio, il Collegio dei Revisori, informano prontamente la Regione Piemonte, affinché provveda alla sua sostituzione. Il Consigliere subentrante decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati.

#### **Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Fondazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12.
2. Al Consiglio di Amministrazione sono in particolare attribuite le seguenti competenze:
  - a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali della fondazione previsti nello Statuto e nell'Atto Costitutivo;
  - b) fissare le direttive e le linee guida della Fondazione;
  - c) provvedere, nei limiti previsti dallo Statuto, all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento delle finalità statutarie della Fondazione;
  - d) adottare e modificare il Regolamento interno di cui all'art. 14;
  - f) adottare i programmi annuali e pluriennali delle attività artistiche e culturali e i relativi budget proposti dal Direttore e valutare, al termine di ogni stagione di spettacolo, i risultati artistici, culturali ed economici raggiunti;
  - g) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni di corredo, predisposti dal Direttore;
  - h) approvare e ratificare l'assunzione di personale o la stipula di contratti di collaborazione e consulenza, a seguito delle procedure espletate dal Direttore;
  - i) approvare i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;
  - j) nominare all'unanimità il Vice-Presidente;
  - l) nominare il Direttore;
  - m) deliberare a maggioranza dei componenti le modifiche dello Statuto, previo parere favorevole della Regione Piemonte;
  - n) deliberare all'unanimità dei componenti lo scioglimento della Fondazione, previo parere favorevole della Regione Piemonte;
  - o) vigilare affinché la realizzazione delle attività della Fondazione avvenga nel rispetto dei budget indicati nel bilancio preventivo.

#### **Art. 10 - Adunanze del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
2. Il Consiglio di Amministrazione è di regola convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta o telematica da inviarsi almeno cinque giorni di calendario prima della riunione a tutti i consiglieri e ai soggetti che ai sensi del presente statuto hanno diritto di partecipare, anche senza voto, alle riunioni del Consiglio.
3. Qualora sussista un giustificato motivo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
4. Il Consiglio può deliberare qualora siano presenti almeno due consiglieri.
5. Ogni consigliere ha diritto di chiedere al Presidente l'integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio o la convocazione del Consiglio indicando le materie da trattare.
6. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio anche il Direttore e il Collegio dei Revisori.

7 Qualora il Presidente non convochi il Consiglio entro tre giorni dalla richiesta, può provvedervi il Vice Presidente o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti, ad eccezione dei casi in cui lo statuto richieda maggioranze superiori. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni.

10. Con cadenza trimestrale il Direttore presenta una relazione sull'attività svolta e sugli atti di impegno assunti senza una preventiva decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 12 comma 6 lett. h).

#### **Art. 11 - Il Presidente**

1. Il Presidente sovrintende alle attività di gestione della Fondazione, di cui ha la legale rappresentanza.

2. In particolare sono di competenza del Presidente:

a) l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

b) la presentazione delle domande dirette ad ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati;

c) la rappresentanza istituzionale della Fondazione;

d) l'adozione di ogni provvedimento opportuno, qualora comprovate ragioni d'urgenza non consentano la convocazione del Consiglio.

3. Al Presidente spetta la rappresentanza processuale della Fondazione e la rappresentanza sostanziale per tutte le operazioni che non siano di competenza del Direttore, o comunque attribuitegli ai sensi dell'articolo 12.

4. In caso di vacanza, assenza o oggettivo impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

#### **Art. 12 – Il Direttore**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore, con incarico di lavoro a tempo determinato, fissandone compiti, trattamento economico, posizione giuridica, durata dell'incarico.

2. Per l'individuazione del Direttore il Consiglio di Amministrazione attiva procedure di selezione ad evidenza pubblica.

3. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale e rilevante pluriennale esperienza di gestione organizzativa e tecnico-amministrativa specificamente riferita allo spettacolo dal vivo.

4. Nel corso del suo incarico, al Direttore è fatto divieto di svolgere altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso enti sovvenzionati dalla Regione nel campo dello spettacolo dal vivo. E' altresì concesso di svolgere le suddette attività presso enti sovvenzionati dallo Stato nel campo dello spettacolo dal vivo, salvo approvazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore dirige e coordina gli uffici della Fondazione, è responsabile del personale, garantisce il funzionamento dei servizi e adotta i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione.

7. Al Direttore, in particolare, compete:

a) predisporre i programmi annuali e pluriennali di attività, gli indirizzi di bilancio, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) elaborare proposte di eventuale assestamento da apportare al bilancio in corso di esercizio;

c) elaborare il regolamento di cui all'art. 14 dello Statuto;

d) rispondere dell'esecuzione degli atti del Consiglio della Fondazione e del Presidente, della redazione e conservazione dei verbali e delle scritture la cui tenuta è obbligatoria;

e) predisporre domande, da sottoporre alla firma del Presidente, dirette ad ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati;

f) espletare le procedure per l'assunzione di personale e per la stipula di contratti di collaborazione e consulenza, da sottoporre ad approvazione e ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

g) firmare, secondo quanto di competenza e ove non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, gli atti e i contratti, i pagamenti e le riscossioni;

- h) ordinare direttamente gli acquisti nel limite fissato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presentandone il rendiconto con cadenza trimestrale;
- i) trattare le eventuali vertenze del personale e adottare i provvedimenti disciplinari previsti nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, informandone il Consiglio di Amministrazione;
- j) esercitare ogni altra funzione che gli venga delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

#### **Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale.
2. I Revisori devono risultare iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
3. I Revisori restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla loro nomina, o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo Collegio dei Revisori.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
  - a) verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regola tenuta dalla contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  - b) verifica se il bilancio consuntivo corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che disciplinano la redazione;
  - c) esprime con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo;
  - d) verifica la ragionevolezza e la copertura finanziaria del bilancio preventivo esprimendo un giudizio con un'apposita relazione;
  - e) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottate dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
5. Ogni revisore può chiedere al Presidente e al Direttore documenti e notizie inerenti fatti di gestione e può procedere ad ispezioni.
6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 – Regolamento interno**

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, fra cui gli strumenti di controllo della gestione, la Fondazione adotta un Regolamento interno, predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15 – Incompatibilità e inconfiribilità della cariche**

1. In materia di incompatibilità e inconfiribilità dei componenti degli organi e di titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale di riferimento.

#### **Art. 16 - Trasparenza**

1. La Fondazione si ispira a principi di trasparenza e pubblicità della propria azione e provvede in particolare alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.

### **TITOLO IV - ENTRATE E BILANCIO**

#### **Art. 17 - Entrate**

1. La Fondazione provvede al proprio funzionamento mediante:
  - a) i contributi assegnati annualmente da parte di terzi, enti pubblici, soggetti privati e persone fisiche, per la realizzazione degli scopi istituzionali e per la gestione della Fondazione;
  - b) le rendite derivanti dal proprio patrimonio di cui all'articolo 4;
  - c) i contributi e le elargizioni di terzi non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
  - d) gli esiti gestionali dell'attività svolta in connessione con il conseguimento degli scopi istituzionali;
  - e) i proventi di sponsorizzazioni.

#### **Art. 18 - Bilancio consuntivo**

1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Per ogni esercizio il Direttore provvede a predisporre un bilancio consuntivo.



3. Il bilancio consuntivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 19 - Bilancio preventivo**

1. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo, predisposto dal Direttore, entro il mese di novembre dell'anno precedente.

2. Il bilancio preventivo deve suddividere specificamente il budget relativo alle spese generali di gestione da quello relativo alle attività artistiche o comunque connesso ad eventuali progetti speciali individuati nei programmi annuali e pluriennali.

3. Il Direttore, entro il 30 settembre di ogni anno, elabora per l'approvazione Consiglio di Amministrazione un budget delle attività artistiche contenente previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio in corso e al primo semestre di quello successivo.

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 20 - Scioglimento**

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione, nel campo dello spettacolo e dell'educazione artistica, individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dalla Regione Piemonte.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con votazione unanime dei propri componenti lo scioglimento della Fondazione, designando contestualmente uno più liquidatori.

#### **Art. 21 - Foro Competente**

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

#### **Art. 22 - Rinvio alle leggi**

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice Civile e le Leggi.